

Commento a TAR Puglia Sezione I di Lecce - sentenza n. 525 del 22 marzo 2012

Affamare i randagi è illegittimo, gli unici strumenti ammessi per la prevenzione del randagismo sono le sterilizzazioni.

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Ancora una volta il Tribunale amministrativo è costretto a pronunciarsi sulla legittimità di provvedimenti comunali che pongono il **divieto per la popolazione di alimentare gli animali randagi sul territorio di propria competenza**, e lo fa dichiarandone la piena illegittimità perché in contrasto con la legge nazionale di riferimento, ovvero la legge n. 281 del 1981 *'Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo'*.

La sentenza.

A ribadirlo con un importante pronuncia su ricorso di Associazioni animaliste il TAR della Puglia Sezione I di Lecce con la sentenza n. 525 del 22 marzo 2012. Il TAR Puglia con la sentenza citata annulla così, su ricorso della Lac e di Earth, l'Ordinanza contingibile ed urgente del 7 novembre 2011 con la quale il sindaco di San Vito dei Normanni disponeva il **divieto di somministrare cibo ad animali vaganti sul territorio comunale alla popolazione**.

La violazione di legge.

In primis, il Collegio aderendo ad un costante orientamento giurisprudenziale, sposa la tesi dei ricorrenti della manifesta **violazione di legge** dell'ordinanza *de qua* in quanto un **divieto del genere contrasta con la normativa nazionale e regionale di riferimento**. L'art. 1 della legge regionale del 3 aprile 1995, n. 12, in attuazione dei principi definiti con la l. 281/1991, stabilisce infatti che *"La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente (...) promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono"*, stabilendo così che **l'unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite**, e precisando altresì, all'art. 10, che *"La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat."*

Evidente che di fronte ad un dettato del legislatore nazionale e regionale così univoco nel prevedere la tutela degli animali d'affezione sul territorio un divieto generalizzato di alimentazione non possa trovare alcuna ragione d'essere.

Inoltre, secondo il TAR Puglia il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà **contrasta con l'art. 21 della l. n. 281/91** che stabilisce tra le altre cose che il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Pertanto, secondo il Collegio, **il divieto sindacale rivolto alla popolazione locale di offrire alimenti e sostentamento agli animali randagi e vacanti viola sia la legge regionale sia la legge quadro nazionale n. 281/91**, dettate entrambe proprio alla prevenzione del randagismo ed alla tutela degli animali d'affezione.

La carenza di istruttoria e gli obblighi della ASL

Al di là della fragorosa violazione di legge, da un punto di vista istruttorio il TAR rileva inoltre come tale ordinanza ed il relativo divieto si fondavano esclusivamente sulla base di una relazione della Asl che segnalava genericamente in una relazione di servizio un *“aumento dell'imbrattamento del suolo pubblico con conseguente aumentato rischio di trasmissione di infezioni alla popolazione”* chiedendo così il blocco della distribuzione di cibo in ambito urbano.

Sul punto il Collegio accerta che in realtà l'Asl da un lato non ha fornito alcuna prova, studio o documentazione a riprova di quanto sostenuto, dall'altro che i suoi compiti sono ben altri, ovvero che ***'spetta proprio all'Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali “domestici” ma anche e soprattutto degli animali randagi'***.

¹ art 2 legge 281 del 1991 *‘Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. 2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi. 3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. m4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. 7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. 8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale. 12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.’*

In pratica, l'organo che invocava presso il Comune la misura illegittima è invece competente e responsabile in relazione alle politiche di contenimento degli animali randagi, mediante il proprio doveroso lavoro di controllo delle nascite, unico strumento che può far fronte al fenomeno del randagismo.

La giurisprudenza precedente

Tali principi non sono una novità, visto che già nel '97 il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III, parere 16 settembre 1997, n. 883), su analogo ricorso, precisava che **'nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio'**.

Analogamente il TAR Venezia Sezione III con sentenza n. 6045 del 2010 del 16 novembre 2010 annullando un provvedimento analogo, stabiliva che *'anche provvedimenti di divieto saltuari di alimentazione contrastano con la legge quadro nazionale n. 281 del 1991, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione (cfr. art. 2)'*, mentre il TAR Lombardia, I Sezione con sentenza n. 5220 del 2008 depositata il 29 ottobre 2008 nell'annullare analogo ordinanza rilevava come, essendo il provvedimento impugnato destinato a tutelare il civico decoro e la sanità pubblica, tali finalità non sono necessariamente perseguibili con siffatti divieti, in quanto *'l'erogazione di cibo agli animali può essere effettuata mediante il controllo di chi vi provvede evitando da un lato le conseguenze citate, ma dall'altro permettendo l'adeguata a nutrizione degli animali randagi'*. Da un lato, quindi, certamente la palese violazione di legge, ma dall'altro anche l'eccesso di potere, posto che il perseguimento degli obiettivi citati da parte degli Enti locali non necessita per forza di tali strumenti coercitivi e dannosi per la salute degli animali.

Un ulteriore importante pronuncia merita di essere citata sul punto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima con propria ordinanza del 25 marzo 2009 nel sospendere analogo provvedimento di divieto, stabilisce ulteriori rilevanti principi. *In primis* ragiona il Collegio **'la somministrazione di alimenti agli animali di cui all'ordinanza (cani, gatti randagi e colombi) può essere svolta anche nel rispetto delle norme igieniche e secondo i principi di civile convivenza'**, mentre *'il divieto assoluto di somministrazione degli alimenti può coinvolgere anche la condotta di cittadini, che nel pieno rispetto delle norme igieniche, provvedono a dar da mangiare agli animali in luoghi non pubblici, con attività quindi affatto censurabile, se non piuttosto apprezzabile'*.

Pertanto le condotte di chi alimenta randagi, lungi dall'essere censurabili, sono invece da ritenersi apprezzabili se svolte nel rispetto delle regole igienico sanitarie, e questo anche perchè *la mancanza di cibo può comportare un peggioramento delle condizioni degli animali, tale da determinare una perdita dell'abitudine del contatto con le persone ed una contestuale, specie con riferimento ai cani randagi, predisposizione ad aggregarsi in branco creando così un reale pericolo per la cittadinanza'*.

Vale la pena ribadire in conclusione che il **Sindaco, autorità di controllo e tutela degli animali presenti sul territorio** in base al D.P.R. 31 marzo 1979 articolo 3 per cui *“E’ attribuita ai comuni, (...) la funzione esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”*, lungi dal porre in essere misure palesemente illegittime perché *contra legem*, come instancabilmente chiarito dalla magistratura continuamente coinvolta sul punto, che in ultima analisi causano un gravissimo ed inevitabile danno alla salute degli animali di cui è peraltro responsabile sul proprio territorio, dovrebbe invece far fronte al contenimento del fenomeno del randagismo esclusivamente con gli strumenti previsti dalla legge, con serie ed efficaci politiche di sterilizzazione.

Carla Campanaro

Pubblicato il 26 aprile 2012